

dott. Marzio Gaio

commercialista

Revisore Contabile

COMUNE DI CARCARE

Provincia di Savona

VERBALE dell' 11.4.2024

Oggetto: Parere sulla costituzione / determinazione del Fondo delle Risorse decentrate 2024 – art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

1

Il sottoscritto, dott. Marzio Gaio, con studio in Genova, Via Malta, 5 int. 9, nominato Revisore dei Conti dell'Ente per il triennio 2021 – 2024, con Delibera del Consiglio Comunale n. 59, del 5.11.2021, ha esaminato la documentazione riguardante la costituzione / determinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, al fine di esprimere il necessario parere sullo stesso; ciò, nella propria funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, c, 1, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

A tal fine viene richiamato l'art. 79 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, rubricato ' Fondo risorse decentrate: costituzione '

premesse che

- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL stabilisce, all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano

determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

- l'art. 40, c. 3, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Testo Unico del Pubblico Impiego) prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419 secondo comma, del codice civile;
- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, del C.C.N.L. 22.1.2004, relative all'anno 2017. Detto importo consolidato resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- il c. 6 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 di cui trattasi prevede che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 16 (incarichi di elevata qualificazione, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, c. 2, D. Lgs. n.75 del 2017;
- l'art. 33, c. 2, D. L. 34 del 2019 dispone che il limite dell'anno 2016 di cui all'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di

posizione organizzativa, prendendo a riferimento, quale base di calcolo, il personale in servizio al 31.12.2018. Nelle premesse del D.P.C.M. del 17.3.2020 viene precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

- rimane fermo il limite iniziale in quanto i dipendenti in servizio al 31.12.2018 erano n.38 diminuito all' 1.1.2024 a n. 29 unità;

verificato

che, a seguito di quanto sopra esposto, il fondo di parte stabile 2024 delle risorse decentrate relative all'anno 2024 con riferimento al personale non dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, ammonta ad Euro 140.426,28=, mentre le risorse di parte variabile ammontano ad Euro 37.671,09= per un totale di Euro 178.097,37=;

L'Organo di Revisione dei Conti

esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, di Costituzione del Fondo Risorse decentrate, personale dipendente non dirigente per l'anno 2024.

Genova – Carcare, 11.4.2024

Il Revisore dei Conti

dott. Marzio Gaio